



# **COMUNE DI SESTU**

## **ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Vigilanza\Responsabile Sostituente**

**RESPONSABILE: Mamei Mario**

**ORDINANZA N. 96**

**in data 17/07/2012**

### **OGGETTO:**

parziale modifica all'Ordinanza n. 82/2012 - temporaneo divieto di accesso e sosta in Via Boito e divieto di sosta in un tratto di Via Cilea per manifestazione sportiva non agonistica denominata "minimoto school" nel periodo 14 luglio - 30 settembre 2012

## Il Responsabile del Settore

Richiamata l'Ordinanza numero 82 del 27 giugno 2012;

Visto il proprio provvedimento protocollo numero 11408 rilasciato in data 9 luglio 2012 con il quale è stato autorizzato lo svolgimento della manifestazione denominata "Minimoto School" per giovani allievi, organizzati dall'Associazione Sportiva Dilettantistica "Minimotoclub Maracalagonis", con sede sociale ubicata in Maracalagonis (CA) in Vico Il San Basilio numero 4, da effettuarsi nella Via Arrigo Boito, e nella relativa adiacente area pedonale, nelle giornate di sabato e di domenica, nella fascia oraria 8,00 - 20,00 a decorrere dal 7 luglio 2012 e fino al 30 settembre 2012;

Ritenuto opportuno, per ragioni tecniche e di sicurezza stradale, disporre la sospensione del traffico e della sosta veicolare nella Via Boito, con decorrenza 14 luglio 2012, negli orari e nei giorni sopra richiamati, e nel contempo interdire alla sosta e fermata un tratto della Via Cilea adiacente alla Via Boito;

Visto l'articolo 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Visto il combinato disposto degli articoli: 9, 6, comma 4 lettera b) e comma 5 lettera d); 7, comma 1 lettera a) e comma 2 del Codice della Strada, in base al quale il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

Acquisito il parere favorevole del Sindaco in data 9 luglio 2012;

Visto il Decreto del Sindaco numero 4 del 01 febbraio 2012, anche in considerazione della valenza tecnica dell'ordinanza, che non implica scelte durevoli di ordine politico;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e successive modifiche;

### Ordina

a parziale modifica dell'Ordinanza numero 82 del 27 giugno 2012, a decorrere dal giorno 14 luglio 2012 e fino al 30 settembre 2012, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 limitatamente alle giornate del sabato e della domenica:

- nella Via Arrigo Boito è disposta la temporanea sospensione della circolazione stradale e della sosta in tutti i lati;
- nella Via Francesco Cilea è istituito il divieto di sosta e fermata sul lato destro in direzione Via Verdi, nel tratto compreso tra le intersezioni con le Vie Catalani e Verdi;

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nei tratti interessati dalla limitazione sopraindicata;
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dalla sospensione della circolazione, di rispettare le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza, ovvero dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Minimotoclub Maracalagonis con sede in Maracalagonis (CA);

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente

autorizzati dall'Associazione o dagli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada, preposti alla vigilanza sulla osservanza della presente Ordinanza;

Avverte

chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, con l'eventuale applicazione delle sanzioni accessorie;

Avverte altresì

contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni:

- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, da presentarsi con le formalità prescritte dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 numero 495 e successive modifiche e integrazioni;

- al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199 del 1971.

Il Responsabile del Settore Vigilanza

Istruttore Direttivo Mario Mameli

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio e notificata all'Associazione Sportiva Dilettantistica Minimotoclub Maracalagonis e trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Sestu (CA)